



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA SIRACUSA**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

INTERDIZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DI ARENILE DEMANIALE MARITTIMO, PORZIONE DELLA P.LLA N. 1253 F.M. N° 162 SITA IN LOCALITÀ “ARENELLA” DEL COMUNE DI SIRACUSA, IN PROSSIMITÀ DELL'ACCESSO ALL'OMONIMA SPIAGGIA PUBBLICA E PIÙ PRECISAMENTE ALLA FOCE DEL CANALE DI SCOLO DELLA ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA STRADA PROVINCIALE N° 104, PER LA FORMAZIONE DI UN BACINO/PANTANO DI NOTEVOLI DIMENSIONI, IL QUALE A CAUSA DELLE PROFONDITÀ DELLE ACQUE PRESENTI, SI RENDE PERICOLOSO PER LA COLLETTIVITÀ.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa:

- Vista** la propria Ordinanza n° 113 datata 13 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante lo stato dei tratti di costa e specchi acquei ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Circondario Marittimo di Siracusa, interdetti per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità dovuto alla presenza di fenomeni franosi, smottamenti, situazioni di pericolo;
- Visto** gli esiti del sopralluogo effettuato in data 23.05.2022, da personale militare dipendente da questo Comando, da cui è emersa una situazione di pericolo afferente alla formazione di un bacino/pantano di notevoli dimensioni, il quale a causa delle profondità delle acque presenti, si rende pericoloso per la pubblica incolumità dei fruitori della spiaggia libera dell'Arenella;
- Considerato** necessario interdire le porzioni di demanio marittimo sopra meglio descritte;
- Ritenuto** opportuno integrare i contenuti dell'Ordinanza n° 113/2018, allo scopo di interdire il suolo demaniale marittimo per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose;
- Preso atto** della nota prot. n° 12216 in data 26.02.2018 del Dipartimento dell'Ambiente (Area 2 – Servizio 3), dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e successiva nota prot. n° 6339 in data 03.02.2021 dell'Area 1 – Direzione, con la quale l'Ente Regionale, confermando la competenza della Regione all'adozione di ordinanze e provvedimenti interdittivi del demanio marittimo per potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, ritiene per ragioni di urgenza che i primi interventi siano adottati direttamente dall'Ente che accerta la sussistenza di fonti di rischio e pericolo, trasmettendo copia dei provvedimenti alla Regione anche per la successiva conferma e/o integrazione da parte dell'Ente titolare dell'area demaniale marittima;
- Considerata** la mancanza di attribuzioni sotto il profilo tecnico e/o geologico da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Considerata** la competenza istituzionale al riguardo del Genio Civile e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa in ordine agli accertamenti sull'eventuale sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità;
- Considerate** le prerogative dominicali da parte dell'Amministrazione Regionale, in quanto titolare e custode ex art. 2051 c.c. delle aree demaniali marittime in Sicilia;
- Considerate** le competenze del Sindaco del Comune di Siracusa nella qualità di “Ufficiale di Governo” e di responsabile di protezione civile, rispettivamente ai sensi dell'art. 54, comma 4 D.lgs. n° 267/2000 e art. 12, comma 5 lett. a) D.lgs. n° 1/2018;
- Ritenuto** necessario adottare, a carattere precauzionale, cautelativo e sostitutivo, il presente provvedimento a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- Visti** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visti** l'art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000 e l'art. 12 co 5 del D.Lgs. 1/2018;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino all'emanazione del provvedimento ordinatorio del competente organo individuato nella Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Area 2 Coordinamento Uffici territoriali dell'Ambiente, è interdetta alla libera fruizione:

Della porzione di arenile demaniale marittimo, p.lla n° 1253 del F.M. n° 162 sita in località “Arenella” del Comune di Siracusa, in prossimità dell’accesso all’omonima spiaggia pubblica e più precisamente alla foce del canale di scolo delle acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale n° 104, per la formazione di un bacino/pantano di notevoli dimensioni, il quale a causa delle profondità delle acque presenti, si rende pericoloso per la pubblica incolumità.

Nello specifico, l’area demaniale marittima sovramenzionata è interdetta al transito e sosta di persone e mezzi ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente per metri 3 da tutto il ciglio dell’arenile prospiciente l’area soggetta ad inondazione.

Articolo 2

L’Amministrazione Regionale, quale proprietaria del sopraccitato sedime demaniale marittimo, nell’esercizio delle funzioni dominicali e di custodia del bene ex art. 2051 c.c., è tenuta all’adozione di ogni iniziativa riconducibile per legge nell’ambito delle proprie attribuzioni al fine di evitare che dal bene stesso possano derivare potenziali danni ad alcuno o potenziali pericoli per la pubblica incolumità, informando contestualmente questa Autorità Marittima sulle azioni intraprese e/o determinazioni adottate.

Articolo 3

Il Comune di Siracusa, previo l’interessamento del proprio organo tecnico, anche in ossequio ai precetti contenuti nell’art. 54 D.Lgs. n° 267/2000 e l’art. 12 co. 5 del D.Lgs. n° 01/2018, è tenuto a porre in essere ogni idonea misura finalizzata ad impedire l’accesso alle suddette aree, transennature e segnaletica monitoria riportante gli estremi della presente ordinanza.

Articolo 4

Il divieto di cui all’art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle forze di polizia e ad altri dipendenti di enti ed uffici della pubblica amministrazione ovvero imprese incaricate dell’eventuale messa in sicurezza del sito e che abbiano necessità di accedere alle aree interdette in ragione del loro ufficio od incarico ricevuto.

Articolo 5

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/siracusa, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Siracusa, 24.05.2022

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI

Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21